



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Provincia di PISA

**REGOLAMENTO DEL TRANSITO SULLE STRADE
COMUNALI E/O VICINALI E DISCIPLINARE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' APERTURA
DI NUOVI ACCESSI PERMANENTI O TEMPORANEI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2019

Sommario

TITOLO 1 - AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO IN DEROGA.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Limitazioni al transito.....	3
Art. 3 - Autorizzazioni in deroga.....	3
Art. 4 - Domanda di autorizzazione	3
Art. 5 - Condizioni per il rilascio.....	4
Art. 6 - Cauzione e ripristini stradali	4
Art. 7 - Obblighi del soggetto autorizzato	4
Art. 8 - Esenzioni.....	5
Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione.....	5
Art. 10 - Varie	5
TITOLO 2 ESECUZIONE DI LAVORI SU STRADE COMUNALI.....	5
Art. 11 – Disciplinare per l'esecuzione dei lavori.....	5
Art. 12 - Lavori su strade bitumate condizioni generali	6
Art. 13 - esecuzione di lavori su strade con pavimentazioni lastricate condizioni generali	7
Art. 14 - Esecuzione di lavori su strade comunali - disposizioni finali.....	8
TITOLO 3 – ACCESSI O DIRAMAZIONI SULLE STRADE EXTRA URBANE.....	8
ART. 15 - Disciplina degli accessi su strade extra urbane	8
ART. 16 - accessi temporanei.	9
ART. 17 - Uffici comunali competenti.....	9
TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art. 18 - Sanzioni	9
Art. 19 - Entrata in vigore	9
ALLEGATO “01) COSTI E CAUZIONI”.....	10

TITOLO 1 - AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO IN DEROGA

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente titolo ha lo scopo di disciplinare il passaggio sulle strade extraurbane comunali o vicinali ubicate su territorio comunale di Montecatini Val di Cecina.

Il tracciato delle strade sopra descritte è quello risultante sulle mappe catastali come indicato a fianco di ciascun nome nella deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 8/04/1967 "Classificazione delle strade Comunali e Vicinali" e successive modifiche ed integrazioni"

Art. 2 - Limitazioni al transito

Nelle strade vicinali o comunali che ricadono fuori dei centri urbani, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata, tramite l'emissione di apposita ordinanza dirigenziale, qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Rimane in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

Il transito sulle strade di cui al comma 1, ove non diversamente regolamentato, è consentito solo per il passaggio di mezzi aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 6,5 tonnellate e circolanti ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.

Art. 3 - Autorizzazioni in deroga

Potranno essere concesse, limitatamente al periodo strettamente necessario ed in base a valutazione la cui titolarità risulta esclusivamente in capo al Comune, autorizzazioni al transito in deroga ai limiti di cui sopra ai soggetti richiedenti interessati per motivazioni attinenti le proprie attività o proprietà immobiliari, purché non esistano validi tracciati alternativi ed i soggetti autorizzati provvedano a ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla infrastruttura dal passaggio dei mezzi (sede stradale e manufatti relativi).

Il Comune, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, concedendo l'autorizzazione e previo congiunto sopralluogo del richiedente l'autorizzazione, stabilirà l'itinerario da seguire, le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione e per evitare danni alla strada.

Il soggetto autorizzato al transito in deroga è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Montecatini Val di Cecina.

Art. 4 - Domanda di autorizzazione

La domanda in competente bollo potrà essere richiesta o direttamente dal titolare del trasporto merci o dal committente dello stesso, con istanza da presentarsi al Servizio di Polizia Locale e dovrà contenere:

- generalità complete del richiedente;
- recapito telefonico mobile/fisso;
- i motivi della richiesta;
- la durata della deroga con l'impegno a comunicare preventivamente tramite fax o e-mail al Servizio Associato di Polizia Locale, i giorni in cui avverrà il transito;
- l'individuazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso;
- la marca, il modello, la targa dei mezzi da utilizzare e il loro peso complessivo a pieno carico;
- il numero dei trasporti per il quale richiede la deroga;
- eventuale copia dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'ente di gestione del territorio;
- una planimetria 1:10.000/1:5.000/1:2.000 della strada con evidenziato il tratto interessato dal passaggio;

- ricevuta di versamento di deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina o una garanzia fideiussoria, determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti descritta al successivo art. 6;
- una marca da bollo per l'autorizzazione.

Art. 5 - Condizioni per il rilascio

1 I veicoli autorizzati al transito in deroga dovranno essere preceduti a debita distanza da autoveicoli aventi peso complessivo a pieno carico inferiore ai q.li 35 che garantiscano la sicurezza dei veicoli circolanti in senso inverso attivando gli indicatori di direzione in maniera simultanea.

2 Nel caso di periodi "umidi" per pioggia o neve ricorrente, le autorizzazioni in deroga relative alle strade con fondo naturale sono sospese per tutto il periodo di durata degli stessi e per otto giorni successivi;

3 Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni, tramite espressa sottoscrizione di apposita dichiarazione e presentazione di deposito cauzionale o polizza fidejussoria, a rifondere tutti gli oneri necessari al ripristino di eventuali danni causati alla sede stradale ed ai manufatti ad essa funzionalmente collegati.

Art. 6 - Cauzione e ripristini stradali

Il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria di cui al precedente art. 5 ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità del presente titolo.

L'ammontare della cauzione è determinato in sede di procedimento di rilascio dell'autorizzazione stessa e comunque, di norma, è stabilito nelle somme pari ad euro 5,00= per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale o comunale interessata al transito con la misura minima di euro 1.000,00=. La cauzione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione Comunale per tutta la durata dell'autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale.

Art. 7 - Obblighi del soggetto autorizzato

Il soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente articolo, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale sia le sue pertinenze.

Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi entro i termini stabiliti dal Comune e secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune stesso.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale, da parte del soggetto autorizzato al transito, o non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, il servizio di Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente codice della strada.

Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata dal Comune, con comunicazione in forma scritta, trascorso il termine nella stessa prefissa, il Comune esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della cauzione e per la parte superiore con iscrizione a ruolo.

Al fine, di evitare contestazioni in merito al nesso di causalità, tra i danni alla sede stradale e il transito tra i mezzi autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, si specifica che il rilascio dell'autorizzazione implica implicitamente da parte del richiedente l'accettazione piena e incondizionata del giudizio sul nesso di causalità in questione espresso da parte dei competenti uffici comunali.

Art. 8 - Esenzioni

Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente titolo:

- a) gli autoveicoli di proprietà pubblica o privata adibiti a servizi di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio boschivo, militari che necessitino di passare per motivi istituzionali;
- b) i veicoli di proprietà dei frontisti, dei loro familiari o dei loro fornitori, quando transitano nell'interesse dimostrabile di un frontista, fermo restando il rispetto degli obblighi e divieti di cui all'art. 5 commi 1 e 2.

Il trasporto di beni prodotti da un frontista è soggetto alla stessa regolamentazione di cui al punto precedente, fatta eccezione per la legna da ardere risultante dai tagli dei boschi regolarmente autorizzati, gli inerti di cava oppure derivanti da attività ordinarie di lungo periodo che comportino l'uso ricorrente di autocarri fuori limite di peso;

- c) gli autobus pubblici o privati durante i servizi di trasporto scolastico; in questo caso non si applicano le prescrizioni dell'art. 5 comma 1, a condizione che l'ufficio tecnico comunale, installi, a inizio e fine dei tratti interessati dal passaggio, un cartello indicante gli orari di passaggio e i periodi interessati.

Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 3 è revocabile in qualsiasi momento, con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quando avvenga una delle seguenti condizioni:

- a) la strada debba essere utilizzata per pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- b) il transito dei veicoli determina grave pericolo per la circolazione delle persone e dei veicoli;
- c) motivi igienici, di tutela degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali che non consentono il mantenimento della concessione;
- d) mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento.

Nel caso di revoca l'utente ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 - Varie

Il giudizio sul ripristino a regola d'arte della strada e sul rispetto della tempistica fissata per lo stesso, è espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di Montecatini Val di Cecina. Tale giudizio, con il rilascio e la conseguente accettazione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, viene considerato dai soggetti richiedenti come insindacabile.

Quando l'utente non osserva le condizioni stabilite dalla legge, dagli atti autorizzativi e dal regolamento, il Comune lo diffida ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale, in caso di inadempienza, viene disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

Sono fatte salve le ordinanze e le limitazioni già adottate al momento dell'entrata in vigore del presente titolo. Alle ordinanze in questione, comunque, potrà applicarsi immediatamente la parte del presente titolo inerente la procedura di rilascio di autorizzazione in deroga.

TITOLO 2 ESECUZIONE DI LAVORI SU STRADE COMUNALI

Art. 11 – Disciplinare per l'esecuzione dei lavori

Tutti i lavori di scavi, ed i transiti oltre quanto previsto dalle ordinanze e segnali esistenti, da eseguirsi nell'ambito delle sedi stradali e delle relative pertinenze di vie comunali e vicinali, dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nel presente disciplinare.

La ditta concessionaria e/o richiedente, ed i suoi aventi causa, dovranno rigorosamente osservare le condizioni prescritte dai regolamenti edilizi, di igiene e di polizia stradale vigenti nell'ambito del Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA; attenersi a tutte le norme di cui al Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 (Codice della Strada) ed assumersi l'onere dei canoni relativi alla concessione, ed istituzione di

servitù, oltre a provvedere al pagamento delle dovute cauzioni previste nel presente Regolamento e indicate nell'allegato "01) COSTI E CAUZIONI".

Si richiama la massima attenzione all'applicazione delle prescrizioni sotto riportate.

Art. 12 - Lavori su strade bitumate condizioni generali

1) Ogni licenza, concessione, autorizzazione o nulla-osta, si intende rilasciata sempre a condizione che siano scrupolosamente osservate tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamentari in materia, fatti salvi eventuali diritti di terzi o adempimenti presso altri Enti, verso i quali risponde esclusivamente il concessionario, il quale rileverà, da ogni e qualsiasi molestia o gravame l'Amministrazione Comunale.

2) Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione e comunque prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà prendere accordo con i competenti uffici Comunali individuati dal Responsabile dell'Area Tecnica e i proprietari o gestori dei vari servizi (Fognatura bianca e nera, Pubblica Illuminazione, acquedotto, gas metano, Enel, Tim - Telecom, ecc) per il rilievo delle relative canalizzazioni, in modo tale da poter individuare aree libere ove realizzare i lavori senza apportare danno o pregiudizio ai servizi di rete già esistenti sulla viabilità;

3) La ditta concessionaria, nell'esecuzione degli scavi e nella posizione dei servizi dovrà attenersi scrupolosamente ai disegni di progetto autorizzati. In particolar modo dovrà prestare attenzione a tutto ciò che si potrà trovare in essere sotto il piano viabile sia di proprietà di terzi quanto di quest'Amministrazione, come tubazioni, fogne, opere d'arte ecc. che con la loro presenza a diritto prioritario, potranno anche imporre modifiche al progetto stesso. L'esecuzione di dette modifiche dovrà essere immediatamente richiesta dal concessionario per l'autorizzazione da parte di quest'amministrazione.

4) Il concessionario non potrà apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio, all'atto di esecuzione dei lavori, se prima non avrà riportato il relativo consenso dell'Amministrazione Comunale.

5) Per contro è riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere, anche nel caso in cui sia già stata rilasciata l'autorizzazione e dato inizio ai lavori, l'esecuzione di quelle varianti di dettaglio o aggiuntive che fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà comunale e della sicurezza del transito.

6) Durante l'esecuzione dei lavori i materiali di scavo, demolizione o approvvigionamento non dovranno occupare la piattaforma stradale al di fuori della zona autorizzata.

7) Le zone interessate dai lavori devono essere isolate e perimetrate con sbarramenti continui che comprendono l'intera zona ingombra o pericolosa al transito, in modo tale da precludere l'accesso a qualsiasi mezzo non autorizzato e anche ai pedoni. Dovrà inoltre essere apposta e mantenuta per tutta la durata dei lavori, a totale cura e spese del concessionario, la necessaria segnaletica di cantiere prevista dalle leggi vigenti nonché gli apparecchi illuminanti per le ore notturne e di scarsa visibilità.

8) Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con cemento alveolare con le seguenti caratteristiche tecniche:

- confezionamento con aggregati selezionati e lavati, del tutto privi di sostanze reattive e dannose;
- granulometria continua ed equilibrata con diametro degli inerti compreso tra 0 e 6 mm.;
- resistenza alla compressione dopo 28 giorni, variabile tra 6 e 12 Kg. cmq a discrezione dell'ufficio Tecnico;
- Contenuto di aria inglobata compreso tra il 20% e il 3% omogeneamente distribuito in micro e in macro bolle con spaziatura uniforme;
- massa volumetrica del materiale indurito circa 1.700 Kg./mc. + 100 Kg./mc.;
- tempo di indurimento variabile, secondo le esigenze da 12 a 24 ore;
- fluidità variabile a seconda delle esigenze da fluida ad autolivellante;
- assoluta omogeneità dell'impasto con assenza di segregazione;

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di poter autorizzare tipi di riempimento diversi da quello descritto al fine di meglio salvaguardare la stabilità e la conservazione della carreggiata stradale.

9) Gli scavi per l'alloggiamento di condotte di qualsiasi tipo dovranno essere realizzati con il seguente procedimento: Scarifica mediante fresatura del tratto di strada oggetto di intervento, taglio del manto bitumato con disco o martello pneumatico in guisa da ottenere bordi il più possibile netti e lineari, inoltre, per non lesionare la parte rimanente del manto durante lo scavo in profondità superiori a metri 1,00, l'apertura del manto dovrà risultare allargata di almeno cm 30 per parte, rispetto alle effettive dimensioni della trincea da realizzare.

10) L'esecuzione di scavi trasversali (attraversamenti o penetrazioni) alla carreggiata dovranno essere di norma eseguiti in due tempi, in modo da non impedire il transito; tale lavoro dovrà essere possibilmente completato nell'arco della stessa giornata. In caso necessitasse l'installazione di impianto semaforico e/o chiudere la carreggiata sarà necessario richiedere all'amministrazione una idonea autorizzazione, con relativa ordinanza.

- 11) Gli scavi per la posa in opera di tubazioni o cavi interrati da eseguire nella carreggiata stradale dovranno essere effettuati in modo che il limite della zona scavata verso il bordo della carreggiata risulti ad una distanza idonea a salvaguardare l'esistenza o la formazione delle scarpate o di opere destinate alla regolazione delle acque meteoriche. Detta distanza non potrà comunque essere inferiore a m. 1.00, salvo diverse prescrizioni dell'Ufficio Tecnico e dell'ente concedente. E' fatto espresso divieto di posizionare servizi in prossimità o al di sotto di zanelle stradali.
- 12) La pavimentazione stradale bitumata dovrà essere ricostituita mediante uno strato di binder di sottofondo in conglomerato bitumoso a caldo, formato da granulometrie fino a mm. 25 dello spessore compattato di cm 10, ed avere almeno una ampiezza della carreggiata tagliata per la formazione dello scavo. Nell'occasione si dovrà provvedere al ricarico di eventuali avvallamenti formatesi in occasione dei lavori anche se pur non direttamente derivanti.
- 13) Il manto di usura dovrà essere eseguito con conglomerato bituminoso a caldo formato da granulometria continua fino a mm 1 o e bitume puro a caldo pari al 7,5% del peso dell'inerte a secco, dello spessore compresso di cm 5. Il manto non sarà limitato alla sola strisciata di carreggiata manomessa, ma dovrà ricoprire l'intera zona interessata sia dalle abrasioni e rotture provocate dalle macchine operatrici sia dalle eventuali deformazioni conseguenti all'esecuzione dell'opera stessa. Prima della realizzazione del manto di usura dovrà essere provveduto ad effettuare la scarifica del manto stradale esistente per un'ampiezza pari al ripristino di cui sopra da eseguire per una profondità di almeno cm. 5,00 o comunque non inferiore allo spessore del tappeto da realizzare. A lavori ultimati la ripresa stradale dovrà risultare a perfetta quota con il rimanente piano viabile in modo tale che non si verifichino scalini o altre asperità.
- 14) L'ampiezza e la data di esecuzione del manto di usura verrà indicata dai "Servizi Tecnici Comunali Ufficio Tecnico" in occasione di un sopralluogo da tenersi con il concessionario dopo la ultimazione dei lavori di scavo. Detta ampiezza valutabile caso per caso non dovrà essere generalmente inferiore a metà carreggiata stradale esistente. L'esecuzione avverrà comunque a distanza di tempo tale da avere la certezza che il corpo stradale sia completamente assestato. In detto lasso di tempo, il concessionario dovrà provvedere alla ordinaria manutenzione del tratto di strada interessato dai lavori, intervenendo tempestivamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità per rotture, avvallamenti, deformazioni od altro, che possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
- 15) Il corpo stradale e le sue pertinenze (Marciapiedi, banchine, zanelle ecc) dovranno essere ripristinate con le modalità esistenti allo stato della manomissione.
- 16) Il concessionario dovrà provvedere anche al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata o cancellata a causa dei lavori. Tale rifacimento dovrà essere eseguito immediatamente dopo il termine della prima fase dei lavori, in attesa di realizzare il manto di usura, e dopo lo stesso dovrà essere ripetuta.
- 17) Al termine dei lavori, su espressa richiesta della ditta concessionaria, verrà eseguito il collaudo dei lavori eseguiti al fine di accertare la loro regolare esecuzione. Qualora questi non risultassero eseguiti a perfetta regola d'arte, il Comune inviterà in concessionario ad eseguire entro un congruo termine, tutte quelle opere, compresi eventuali demolizioni e ricostruzioni, che, a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale si rendessero necessarie per il perfetto ripristino del corpo stradale manomesso. Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione del piano stradale interessato ai lavori.
- 18) Nel caso di inadempienze anche parziali, trascorso il termine di preavviso, il Comune di Montecatini Val di Cecina provvederà di ufficio ad eseguire i lavori necessari al perfetto ripristino e alla riparazione dei danni lamentati, rivalendosi delle spese sostenute con le agevolazioni e i benefici previsti dalla Legge nei confronti della ditta concessionaria inadempiente.
- 19) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'Ufficio tecnico comunale e all'Ufficio di Polizia Municipale, almeno 48 ore prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art. 13 - esecuzione di lavori su strade con pavimentazioni lastricate condizioni generali

- 1) Lo smontaggio della pavimentazione stradale lastricata dovrà avvenire solo in seguito ad un rilievo del posizionamento del pietrame e con una adeguata documentazione fotografica che dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione, ponendo massima cura per non danneggiare il lastrico da riutilizzare, del quale dovrà essere effettuata la cernita, previa verifica e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, con particolare attenzione per le strade interne all'abitato del centro storico di MONTECATINI VAL DI CECINA e per tutte le vecchie mulattiere lastricate, l'accatastamento secondo i fili e gli spessori in luogo protetto al di fuori della carreggiata stradale, o ove indicato dai tecnici comunali. Il concessionario rimarrà responsabile verso questa Amministrazione Comunale del lastrico danneggiato o sottratto.
- 2) La ricostruzione della pavimentazione stradale dovrà avvenire mediante il riutilizzo del lastrico di recupero preventivamente squadrato, spianato o ripiombato o la fornitura, a pieno carico del concessionario,

di nuovo lastrico avente caratteristiche identiche a quello esistente da sottoporre comunque alla approvazione preventiva dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le lastre dovranno essere poste su letto di malta cementizio dosata a q.li 4,00 di cemento di adeguato spessore, avendo cura di riprendere perfettamente l'orditura esistente (filaretto e lisca di pesce), compreso il distendimento, la pestonatura, la regolarizzazione ed il livellamento secondo la sagoma, adeguatamente annegate in malta cementizio, fino al rifiuto dei giunti da infilare successivamente a perfetta regola d'arte, compreso inoltre la perfetta ripulitura della strada da ogni materiale di risulta. La larghezza della ripresa stradale dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio tecnico comunale e comunque sarà tale da riprendere anche eventuali avvallamenti limitrofi alla traccia in modo da permettere un perfetto raccordo. Restano ferme e invariate le modalità di scavo e riempimento dello stesso come ai punti precedenti.

Art. 14 - Esecuzione di lavori su strade comunali - disposizioni finali

1) Tutti i lavori che interessano le sedi stradali o pertinenze di pubbliche vie, eseguiti da privati o altri Enti, restano soggetti al versamento anticipato di un deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino delle opere e sedi manomesse, nelle modalità e tempi previsti nell'allegato "01) COSTI E CAUZIONI" che fa parte integrante del presente disciplinare. Il concessionario è tenuto al pagamento di detta cauzione. La restituzione della somma avverrà su richiesta dell'interessato dopo aver espletato il collaudo di cui all'art. 12 comma 17.

2) L'importo della cauzione sarà applicato secondo le tariffe indicate, ma a suo insindacabile giudizio, l'ufficio tecnico al momento che lo ritenga necessario (viabilità nuova, pertinenze stradali particolari etc.), potrà, applicare CAUZIONI PARTICOLARI, derivanti da una determinazione specifica.

3) Il presente disciplinare viene allegato al provvedimento autorizzativo così da formarne parte integrante e sostanziale. L'inadempienza anche parziale delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare comporterà necessariamente l'adozione da parte degli agenti accertatori della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285. Ai sensi delle norme contenute nel Capi I sezione II del Titolo IV° del citato Decreto Legislativo, detta violazione comporta inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino alla attuazione successiva delle prescrizioni violate.

TITOLO 3 – ACCESSI O DIRAMAZIONI SULLE STRADE EXTRA URBANE

ART. 15 - Disciplina degli accessi su strade extra urbane

1. Nelle strade extraurbane gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. E' possibile derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri per quei tratti di strada che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare distanze inferiori a quelle sopra determinate in caso di situazioni particolari documentate.

2. Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada rettilinei e realizzati in modo da consentire un'agevole manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

3. Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare, in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'accesso deve essere realizzato con materiali tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Devono essere pertanto pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a metri 50 a partire dal margine della carreggiata stradale da cui si diramano.

5. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cure e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dal Comune e sotto la sorveglianza dello stesso.

ART. 16 - accessi temporanei.

1. Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri e simili), previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza.
2. Gli accessi provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

ART. 17 - Uffici comunali competenti

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, è l'Area Tecnica – Servizio Polizia Amministrativa, per quelle non comunali, vi provvede sentito il parere e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada ai sensi art. 26 comma 3 del codice della strada o il Consorzio stradale ove costituito.
2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
 - a) Modulo di richiesta nuovo accesso o regolamentazione dell'esistente (in bollo);
 - b) Estratto di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) contenente l'ubicazione del nuovo accesso o regolamentazione dell'esistente;
 - c) Documentazione fotografica;
 - d) Planimetria in scala 1.100 (eventuali dettagli in scala opportuna) con indicazioni dei materiali, quote piano altimetriche, pendenze dello stato di fatto e di progetto nonché verifica dei triangoli di visibilità e distanza dalle intersezioni;
 - e) Attestazione del versamento dei diritti di segreteria.
3. Per l'apertura di un nuovo passo carrabile, per il quale è necessario ottenere un titolo edilizio, occorre richiedere, preventivamente, all'ufficio sopra indicato, competente in materia, un parere per la conformità al Nuovo Codice della Strada. Nel caso di ottenimento di parere favorevole il richiedente può procedere alla realizzazione dell'accesso/passo carrabile. Ad avvenuta realizzazione dell'accesso/passo carrabile, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione per l'apertura dello stesso all'Ufficio Polizia Amministrativa, contemporaneamente, il richiedente dovrà chiedere all'ufficio comunale competente per la toponomastica, l'attribuzione del numero civico.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line del Comune.

ALLEGATO “01) COSTI E CAUZIONI”

PER OPERE DI SCAVO

- 1) Per opere di scavo da eseguire con mezzi meccanici e/o mano su strada e/o viabilità comunale del tipo bitumata
Euro/mq. 51,00
- 2) Per opere di scavo da eseguire con mezzi meccanici e/o mano su strada e/o viabilità comunale del tipo acciottolata in pietra grossolanamente squadrata a pesa irregolare
Euro/mq. 80,00
- 3) Per opere di scavo da eseguire con mezzi meccanici e/o mano su strada e/o viabilità comunale del tipo lastricato in pietra squadrata e lavorata a pesa regolare.
Euro/mq. 150,00

Importo minimo della cauzione di cui sopra non potrà mai essere inferiore a Euro 500,00.